

Quaderno della Rivista
Diritti Lavori Mercati

20

Tutela della trasparenza ed effettività del diritto alla retribuzione

Dialogo tra accademia, parti sociali
e operatori del diritto

a cura di

GIOVANNI CALVELLINI

Editoriale Scientifica

La pubblicazione del presente volume è stata possibile grazie al finanziamento dell'Università degli Studi di Siena nell'ambito del Piano per lo Sviluppo della Ricerca - PSR 2023 attraverso il fondo F-NEW FRONTIERS

© Copyright dicembre 2025

Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli

ISBN 979-12-235-0528-1

indice

presentazione

9 GIOVANNI CALVELLINI

introduzione

11 ANTONELLO ZOPPOLI
Trasparenza, diritto, diritti, retribuzione

sezione prima

La cornice giuridica

- 17 ADRIANO ZAMBON
Trasparenza di testi ed effettività del diritto alla retribuzione: un inquadramento filosofico
- 27 ELIA CREMONA
Il fondamento costituzionale del principio di trasparenza nei rapporti asimmetrici
- 53 GABRIELE SALVI
Trasparenza e tutela del contraente debole: la prospettiva civilistica
- 73 GIOVANNI CALVELLINI
La trasparenza retributiva e la sua funzione
- 95 GIUSEPPE ANTONIO RECCHIA
Regole e illusioni della trasparenza retributiva
- 111 OLIVIA BONARDI
La trasparenza retributiva: problemi e soluzioni nel diritto positivo
- 133 MARIAGRAZIA LAMANNIS
Trasparenza e parità retributiva nella dir. n. 2023/970/Ue: l'atteso epilogo di un annoso percorso?

sezione seconda

Un confronto tra studiosi, parti sociali e operatori del diritto

- 153 LARA LAZZERONI
Trasparenza retributiva e parità di genere: riflessioni su lavoro pubblico e processi certificatori
- 163 MARCO TUFO
Salario minimo legale, trasparenza retributiva ed effettività della giusta retribuzione
- 173 GUALTIERO MICHELINI
Lavoro povero e salario minimo tra contrattazione collettiva e giurisprudenza di legittimità
- 183 VINCENZO SILVESTRI
La sfida (persa) della trasparenza retributiva
- 193 MAURIZIO DE CARLI
Il rapporto fra tutela della trasparenza e garanzia dei diritti retributivi nella prospettiva dell'organizzazione datoriale
- 199 NICOLA MARONGIU
La trasparenza e l'effettività dei diritti retributivi nella prospettiva del sindacato
-
- 207 *Notizie sulle Autrici e sugli Autori*
- 209 *Abbreviazioni*

table of contents

presentation

- 9 GIOVANNI CALVELLINI

introduction

- 11 ANTONELLO ZOPPOLI
Transparency, Law, Rights, Pay

section I

The Legal Framework

- 17 ADRIANO ZAMBON
Transparency of Texts and Effectiveness of the Right to Remuneration: a Philosophical Framework
- 27 ELIA CREMONA
The Constitutional Foundation of the Principle of Transparency in Power-Imbalanced Relationships
- 53 GABRIELE SALVI
Transparency and Protection of the Weaker Party: A Civil Law Perspective
- 73 GIOVANNI CALVELLINI
Pay Transparency and its Function
- 95 GIUSEPPE ANTONIO RECCHIA
Rules and Illusions of Pay Transparency
- 111 OLIVIA BONARDI
Pay Transparency: Problems and Solutions in Positive Law
- 133 MARIAGRAZIA LAMANNIS
Transparency and Equal Pay in Directive No. 2023/970/EU: The Long-awaited Conclusion to a Lengthy Process?

section II

Discussion between Scholars,
Social Partners and Legal Practitioners

- 153 LARA LAZZERONI
Pay Transparency and Gender Equality: Reflections on Public Sector Employment and Certification Processes
- 163 MARCO TUFO
Statutory Minimum Wage, Pay Transparency and Effectiveness of Fair Remuneration
- 173 GUALTIERO MICHELINI
In-Work Poverty and Minimum Wage between Collective Bargaining and Case Law of the Supreme Court
- 183 VINCENZO SILVESTRI
The (Lost) Challenge of Pay Transparency
- 193 MAURIZIO DE CARLI
The Relationship between Protecting Labour Transparency and Guaranteeing Pay Rights from the Perspective of Employers' Organisation
- 199 NICOLA MARONGIU
Transparency and Effectiveness of Pay Rights from the Trade Union Perspective
- 207 *Authors' information*
- 209 *Abbreviations*

sezione prima

La cornice giuridica

Adriano Zambon

Trasparenza di testi ed effettività
del diritto alla retribuzione: un inquadramento filosofico

Sommario: 1. Introduzione. 2. La trasparenza di testi come chiarezza o assenza di opacità. 3. Casi di testi non trasparenti. 4. Il diritto alla retribuzione e la sua effettività. 5. Conclusione.

1. *Introduzione*

Nel presente testo tratterò della trasparenza e dell'effettività del diritto alla retribuzione da una prospettiva di filosofia del diritto. Siccome quest'ultima disciplina ha fornito spesso degli apporti di grande rilevanza per l'analisi del linguaggio giuridico, credo che il contributo migliore che possa offrire in merito allo studio del tema in questione riguardi un caso specifico di trasparenza linguistica: quello della trasparenza di testi. Per far emergere i tratti del caso in questione, nel prossimo paragrafo presenterò alcune considerazioni relative ai possibili significati del termine 'trasparenza', per come viene usato all'interno del linguaggio giuridico. Nel terzo paragrafo illustrerò diversi casi di assenza di trasparenza di testi. Nel quarto paragrafo fornirò invece un inquadramento del diritto alla retribuzione basato sulla teoria dei diritti soggettivi di WESLEY NEWCOMB HOHFELD e, alla luce di tale inquadramento, dirò in cosa consiste l'effettività di questo diritto. Nel quinto paragrafo, infine, avvalendomi di quanto detto in precedenza, esporrò la conclusione del percorso seguito chiarendo in che modo l'assenza di trasparenza di testi può incidere sull'effettività del diritto alla retribuzione.

2. *La trasparenza di testi come chiarezza o assenza di opacità*

È ovvio che esistono modi diversi in cui il termine ‘trasparenza’ viene di fatto usato nel linguaggio giuridico inteso in senso lato (ossia nei testi prodotti dal legislatore e dalla giurisprudenza e nelle trattazioni della dottrina). Se questo è corretto, mi sembra che possa essere prima di tutto utile evidenziare, riprendendo parzialmente un’analisi semantica di GUIDO ALPA, che uno degli usi di questa parola nel linguaggio giuridico in senso lato è quell’uso con cui si designa una caratteristica che può essere predicata di: *i.* un testo (più precisamente, “un documento, un bilancio, un prospetto, un contratto, una clausola contrattuale o un frammento di clausola, un allegato ad un contratto”¹); *ii.* “un assetto proprietario, riferito prevalentemente alla titolarità di azioni societarie”²; *iii.* “una operazione economica”³; *iv.* un comportamento (tenuto da soggetti ben determinati, come una parte contrattuale o un amministratore di società).

Nel resto di questo contributo mi soffermerò soltanto sulla trasparenza come caratteristica predicabile di testi. La prima cosa da dire relativamente a questo caso di trasparenza è che, quando si parla della trasparenza di testi, il termine ‘trasparenza’ è da noi usato come antonimo del termine ‘opacità’, che indica l’assenza di chiarezza⁴. Di conseguenza, per capire meglio cosa sia la trasparenza di testi, possiamo chiederci in quali casi siamo autorizzati ad affermare che un testo è opaco o non chiaro: fare questo ci permetterà di capire anche quando esso è chiaro, ossia trasparente.

3. *Casi di testi non trasparenti*

Un primo caso in cui si può dire che un testo non è chiaro si ha in presenza dell’ambiguità. L’ambiguità è una caratteristica predicata di espressioni linguistiche i cui possibili significati sono tra loro incompatibili. Per

¹ ALPA, *La trasparenza dei contratti bancari*, Cacucci, 2003, p. 1.

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

⁴ *Ivi*, p. 3, dove viene detto che il termine ‘trasparenza’ implica “chiarezza contrapposta ad opacità”. La contrapposizione fra trasparenza e opacità si riscontra anche nell’ambito della filosofia del linguaggio, in particolare nella contrapposizione fra trasparenza referenziale e opacità referenziale (su cui si veda QUINE, *Parola e oggetto*, trad. it., il Saggiatore, 2008, p. 176 ss.).

ricorrere a un esempio impiegato da RICCARDO GUASTINI⁵, possiamo considerare il testo dell'art. 31, l. n. 352/1970, che recita: "Non può essere depositata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime". Il termine 'anno', in questa disposizione, ha due possibili significati: può indicare l'anno solare anteriore alla scadenza di una delle due Camere o i 365 giorni antecedenti la scadenza di una delle due Camere, il che comporta l'ambiguità dell'intero testo dell'art. 31. Se non so quale sia il significato da attribuire a un testo fra due o più significati possibili di esso, posso benissimo dire che non mi è chiaro quale sia il significato di quel testo, o che quel testo non è chiaro.

Un secondo caso in cui si può dire che un testo non è chiaro è quello in cui a essere coinvolta è la vaghezza. Come scrive WILLIAM P. ALSTON, "[s]i dice che un termine è vago se vi sono dei casi in cui non vi è una risposta precisa riguardo all'applicazione del termine"⁶. Per rendere chiaro il punto, si può qui fare ricorso al celeberrimo esempio, proposto da H. L. A. HART, di una regola che "vieta l'uso dei veicoli nel parco"⁷. Se consideriamo l'enunciato 'Vietato l'uso dei veicoli nel parco', possiamo renderci conto che, nonostante non dubitiamo che esso esprima un divieto che viene violato quando nel parco entra un'automobile, non sappiamo se "[i]l termine 'veicolo' usato in questo contesto include le biciclette, gli aeroplani e i pattini a rotelle"⁸: il termine 'veicolo' usato in questo contesto è vago, il che spiega perché non siamo sicuri se il divieto qui in esame sia violato quando nel parco una persona usa una bicicletta, un aeroplano o dei pattini a rotelle. Infatti, mentre le automobili sono dei casi paradigmatici dei veicoli di cui parla l'enunciato che ho riportato, le biciclette, gli aeroplani e i pattini a rotelle sono tutti qualificabili come casi *borderline* dei veicoli di cui parla

⁵ GUASTINI, *Filosofia del diritto positivo. Lezioni*, Giappichelli, 2017, p. 25.

⁶ ALSTON, *Filosofia del linguaggio*, trad. it., il Mulino, 1971, p. 135. Ricorrendo a questa affermazione di ALSTON, sto ovviamente dicendo che la vaghezza è riferibile a espressioni linguistiche, invece che a significati. Su questo punto condivido dunque la preferenza espressa da BELVEDERE, *Scritti giuridici. Volume primo. Linguaggio e metodo giuridico*, Cedam, 2016, p. 353, nt. 58: "Riteniamo [...] preferibile riferire la vaghezza innanzitutto (ai termini e) agli enunciati; tra l'altro ci sembra che questo consente di meglio descrivere il fenomeno per cui attraverso l'interpretazione si possano ricavare da uno stesso enunciato prescrittivo vago più norme, diverse ma non vaghe [...], ed anzi diverse proprio perché non vaghe".

⁷ HART, *Il concetto di diritto*, trad. it, Einaudi, 2002, p. 150.

⁸ *Ivi*, p. 148.

quell'enunciato. Un caso paradigmatico di veicolo è un caso a cui gli appartenenti alla comunità linguistica che fa uso del termine 'veicolo' applicano il termine 'veicolo' senza dubbio alcuno. Un caso *borderline* di veicolo, invece, è un caso: *i.* che o presenta alcune, ma non la totalità delle, caratteristiche congiuntamente presenti nel caso paradigmatico di veicolo o presenta tutte le caratteristiche congiuntamente presenti nel caso paradigmatico di veicolo e una o più caratteristiche ulteriori, le quali cioè non sono caratteristiche del caso paradigmatico di veicolo; *ii.* a cui gli appartenenti alla comunità linguistica che fa uso del termine 'veicolo' non sono sicuri se il termine 'veicolo' si applichi (proprio perché il caso in questione presenta alcune, ma non la totalità delle, caratteristiche congiuntamente presenti nel caso paradigmatico di veicolo o presenta tutte le caratteristiche congiuntamente presenti nel caso paradigmatico di veicolo e una o più caratteristiche ulteriori). Si può quindi affermare che, se ci si basa solo sulle regole della lingua italiana, non è chiaro se l'uso nel parco di una bicicletta, di un aeroplano o di pattini a rotelle comporti una violazione del divieto espresso dall'enunciato che ho preso in considerazione: il testo può dirsi non chiaro perché non ce lo dice.

Un terzo caso in cui siamo autorizzati a parlare di mancanza di chiarezza rispetto a un testo è quello in cui il testo in questione è generico. Un enunciato può dirsi generico se è un enunciato che può essere verificato – nel caso in cui si tratti di un enunciato del quale si può dire che è vero o falso – o se è un enunciato che esprime una norma che può essere rispettata – nel caso in cui si tratti di un enunciato prescrittivo – “andando a ‘pescare’ un caso qualunque in un bacino *più* o *meno* vasto di casi”⁹. Un esempio di enunciato descrittivo generico è dunque ‘Domani arriverà una persona che andrà a sedersi sulla panchina davanti alla chiesa’¹⁰: questo enunciato può essere verificato andando a pescare un caso qualunque nell’insieme molto vasto ciascun membro del quale può essere indicato con l’espressione linguistica ‘una persona’. Invece, un esempio di enunciato prescrittivo generico è ‘Di’ qualcosa!’¹¹: la norma che questo enunciato sicuramente esprime può dirsi rispettata di fronte a una qualunque condotta che si può designare usando l’espressione linguistica ‘dire qualcosa’ e, ovviamente, il bacino di casi che include le condotte in questione è vastissimo. Dicendo

⁹ LUZZATI, *Principi e princìpi. La genericità nel diritto*, Giappichelli, 2012, p. 6.

¹⁰ Questo esempio proviene da *Ivi*, p. 5.

¹¹ Anche questo esempio proviene da *Ivi*, p. 6.

che gli enunciati appena visti non sono chiari, intendiamo dire che non indicano un caso specifico che permetta di verificarli, se si tratta di enunciati descrittivi, o di rispettare le norme che esprimono, se si tratta di enunciati prescrittivi.

Le considerazioni fatte fino a questo punto portano alla seguente conclusione: la trasparenza, quando viene predicata di testi, significa chiarezza e la chiarezza si contrappone all'opacità; il termine 'opacità' è generico, nel senso che possiamo utilizzarlo, dicendo che un testo è opaco, ossia non trasparente o non chiaro, perché il testo che abbiamo di fronte è, disgiuntamente o congiuntamente, ambiguo, vago, oppure generico. In sintesi, un testo può essere, in tutto o in parte, non trasparente quando è, in tutto o in parte, congiuntamente o disgiuntamente, ambiguo, vago, o generico.

4. *Il diritto alla retribuzione e la sua effettività*

Fatte queste precisazioni, possiamo ora chiederci quale sia la relazione generale che intercorre fra la trasparenza di un testo e l'effettività del diritto alla retribuzione. Ciò richiede che si dica innanzitutto qualcosa di più in merito al diritto alla retribuzione. Se lo si vuole fare ricorrendo alla teoria dei diritti soggettivi di HOHFELD¹², costantemente impiegata nella teoria generale del diritto contemporanea, bisogna premettere che, in base alla teoria dei diritti in questione, si può dire che esistono quattro tipi diversi di diritti soggettivi atomici, ossia non equivalenti a un aggregato di più posizioni giuridiche soggettive: la pretesa, la libertà, il potere e l'immunità. La pretesa è definibile tramite una definizione contestuale: se sono titolare di una pretesa, allora su un altro soggetto ricade un obbligo nei miei confronti. Caso tipico di pretesa è quindi il diritto di credito. La libertà, invece, è la possibilità di fare qualcosa o di non fare qualcosa e ha come posizione correlativa la non-pretesa. Il diritto di manifestazione del proprio pensiero è, per esempio, una libertà: se Tizio ha questo diritto, ciò significa che nessuna persona diversa da Tizio può pretendere (ossia nessuno ha una pretesa a) che Tizio non dica ciò che pensa. Veniamo ora al potere e

¹² Per la quale si veda HOHFELD, *Concetti giuridici fondamentali*, trad. it., Einaudi, 1969. Il motivo per cui impiego in questa sede la teoria dei diritti soggettivi di HOHFELD è che mi sembra che essa consenta di ottenere un'immagine perspicua del diritto alla retribuzione: non sto assumendo che essa possa essere impiegata per rendere conto di ogni diritto soggettivo.

all'immunità, che si distinguono dalla pretesa e dalla libertà poiché hanno come proprio oggetto altre posizioni giuridiche soggettive. Il potere è la possibilità di determinare la modifica, la nascita o l'estinzione di un'altra posizione giuridica soggettiva, dello stesso titolare del potere o di un altro soggetto: la posizione a esso correlativa è dunque la soggezione. Per usare un esempio proveniente dal diritto del lavoro, se un datore di lavoro, a certe condizioni, può licenziare i suoi dipendenti, allora è titolare di un potere: può modificare la posizione giuridica dei suoi dipendenti e pure la propria, perché, dopo il licenziamento, "sia il datore di lavoro sia gli ex dipendenti non saranno più parti di un rapporto di lavoro"¹³. Per quanto riguarda l'immunità, essa si ha quando un'altra posizione giuridica soggettiva non può essere istituita, modificata o estinta: la posizione a essa correlativa è dunque l'assenza di potere (l'incapacità). Esempio di immunità è il diritto che, nell'ordinamento giuridico italiano e in altri ordinamenti giuridici, gli esseri umani hanno a non essere ceduti in schiavitù¹⁴.

A quale di queste quattro posizioni giuridiche soggettive potremmo considerare equivalente il diritto alla retribuzione, se volessimo darne un inquadramento basato sull'idea che tale diritto soggettivo sia un diritto soggettivo atomico? Mi sembra che questo diritto soggettivo possa essere visto come una pretesa. Esattamente come ogni pretesa, infatti, il diritto alla retribuzione può essere oggetto di una definizione contestuale: se sono titolare di un diritto alla retribuzione, allora un altro soggetto ha un obbligo nei miei confronti (che è l'obbligo di retribuzione). Il diritto alla retribuzione non è dunque un caso di libertà, di immunità, o di potere.

Tenendo a mente l'inquadramento appena illustrato, possiamo chiederci in quale caso il diritto alla retribuzione è effettivo. Una pretesa può dirsi effettiva quando il soggetto su cui ricade l'obbligo correlativo a essa adempie a quell'obbligo¹⁵. Il diritto alla retribuzione che Tizio vanta nei

¹³ PINO, *Diritti soggettivi*, in PINO, SCHIAVELLO, VILLA (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Giappichelli, 2013, p. 233.

¹⁴ Si veda *Ibidem*.

¹⁵ Sottolineo che ovviamente sto qui parlando dell'effettività di una posizione giuridica soggettiva, non dell'effettività di norme giuridiche. Trovo comunque opportuno evidenziare che, se l'effettività di una norma giuridica viene identificata (come avviene normalmente) con l'osservanza di quella norma, dire che un diritto soggettivo è effettivo o non effettivo non equivale a dire che la norma giuridica che stabilisce che un certo soggetto ha quel diritto è, rispettivamente, effettiva o non effettiva. La ragione di ciò è che non può dirsi che una norma che stabilisce che un certo soggetto ha un diritto può essere osservata o non

confronti di Caio può dunque dirsi effettivo quando Caio retribuisce Tizio.

5. *Conclusioni*

Poiché si è stabilito in che cosa consiste l'effettività del diritto alla retribuzione, possiamo a questo punto chiederci in che modo può incidere su di essa l'assenza di trasparenza di testi, per come quest'ultima è stata caratterizzata in precedenza.

Per rispondere, bisogna preliminarmente osservare che, in generale, per far sì che un obbligo venga adempiuto, può essere necessario che il titolare della pretesa correlativa a quell'obbligo sia a conoscenza di vari aspetti della sua pretesa. Per rendere chiaro il motivo di ciò, trovo utile aggiungere un elemento ulteriore alla caratterizzazione hohfeldiana delle pretese, che proviene dalla riflessione sui diritti soggettivi di HART¹⁶. Quest'ultimo fornisce un'analisi della nozione di diritto soggettivo alcuni aspetti della quale posso-

osservata: il concetto di osservanza e quello di inosservanza si applicano solo alle norme che sono prescrizioni (al riguardo, cfr. POGGI, *Concetti teorici fondamentali. Lezioni di teoria generale del diritto*, ETS, 2013, p. 166: "una norma è effettiva, in senso stretto, se è, di fatto, seguita, se i suoi destinatari si adeguano al modello di comportamento da essa prescritto. Si noti che questa nozione, se si conviene a obblighi e divieti, invece mal si adatta a tutta un'altra serie di norme, quali le norme permissive, le norme di competenza, le norme che attribuiscono diritti e le norme abrogatrici espresse"). Questo è pertinente alla discussione relativa al diritto alla retribuzione nell'ordinamento giuridico italiano, dato che l'art. 36, co. 1, Cost. recita: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". Tuttavia, se l'effettività di un diritto soggettivo, nel caso in cui esso sia una pretesa, consiste nell'adempimento dell'obbligo correlativo a quel diritto, allora dire che quel diritto è effettivo equivale a dire che è effettiva la norma giuridica che prescrive di porre in essere la prestazione che è oggetto di quel diritto, purché una tale norma esista. Perciò, se interpretassimo l'art. 36, co. 1, Cost. come esprimente congiuntamente una (prima) norma che stabilisse che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa e una (seconda) norma che stabilisse che il datore di lavoro deve retribuire il lavoratore con una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato dal lavoratore e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia del lavoratore un'esistenza libera e dignitosa, allora potremmo dire che l'effettività della seconda norma equivale all'effettività del diritto alla retribuzione del lavoratore.

¹⁶ Mi riferisco in particolare a HART, *Legal Rights*, in HART, *Essays on Bentham. Studies in Jurisprudence and Political Theory*, Clarendon Press, 1982, p. 162 ss.

no essere impiegati per gettare luce su alcune componenti del rapporto fra una pretesa e un obbligo. In base all'analisi hartiana, la persona titolare di un diritto soggettivo ha un controllo sul dovere correlativo a quel diritto. Questo controllo può essere più o meno esteso a seconda dei casi. Nel caso in cui la sua estensione sia massima, esso si compone dei tre elementi seguenti: *i.* il titolare del diritto può rinunciare al o far estinguere il dovere correlativo o lasciare che esista; *ii.* in seguito alla violazione o alla minacciata violazione del dovere correlativo, il titolare del diritto può non fare nulla oppure rivolgersi a un giudice per ottenere ciò che HART chiama “*compensation*” o, in certi casi, per far sì che la violazione del dovere sia repressa; *iii.* il titolare del diritto può rinunciare all'obbligo di *compensation* sorto dalla violazione di cui al secondo punto o farlo estinguere, oppure no¹⁷.

Concentriamoci sul secondo punto dell'elenco appena riportato: se un ordinamento giuridico prevede che il titolare di una pretesa abbia la possibilità di rivolgersi al giudice per ottenere la repressione dell'inadempimento dell'obbligo correlativo a essa, allora da tale possibilità dipende, nel caso in cui l'adempimento non avvenga in assenza dell'intervento del giudice, l'effettività di quella pretesa, cioè l'adempimento dell'obbligo correlativo a essa. E che il titolare di una pretesa si avvalga di tale possibilità dipende dalla conoscenza che il titolare di quella pretesa ha di uno o più aspetti di quest'ultima. Più estesamente, nel caso in cui io sia titolare di un pretesa, può essere che non mi avvalga della possibilità di rivolgermi al giudice per ottenere la repressione dell'inadempimento dell'obbligo correlativo a quella pretesa, se non so una o più delle cose seguenti: di essere titolare della pretesa di cui sono titolare; l'identità del soggetto su cui grava l'obbligo correlativo a essa; l'oggetto di quell'obbligo; l'entità della prestazione dovuta; il termine entro cui quella prestazione è dovuta; e così via.

Ora, se una pretesa nasce da un contratto, la conoscenza degli elementi appena elencati può derivare dalla lettura del testo del contratto in questione. Perciò, se il contratto stipulando il quale Tizio diviene titolare della pretesa alla retribuzione nei confronti di Caio (come di una qualsiasi altra pretesa) non è chiaro agli occhi di Tizio, nel senso che il testo di detto contratto presenta, in tutto o in parte, disgiuntamente o congiuntamente, ambiguità, vaghezza o genericità, allora l'effettività della pretesa di Tizio nei confronti di Caio può essere minata, perché la mancanza di trasparenza del

¹⁷ Si veda *Ivi*, p. 183 s.

testo del contratto può far sì che Tizio non ottenga quella conoscenza di aspetti del proprio diritto senza la quale potrebbe non avvalersi della possibilità di rivolgersi al giudice al fine di ottenere la repressione dell'inadempimento dell'obbligo che Caio ha nei suoi confronti. Questo mi sembra dunque essere uno dei casi in cui la mancanza di trasparenza di testi incide sull'effettività del diritto alla retribuzione: la mancanza di trasparenza del testo del contratto da cui nascono quel diritto e l'obbligo correlativo a esso, nella misura in cui tale mancanza impedisce l'acquisizione della conoscenza degli aspetti richiamati in precedenza, incide negativamente sull'effettività di quel diritto¹⁸.

¹⁸ Si noti che ciò non implica affatto che la conoscenza in questione possa derivare solo dalla lettura del testo del contratto da cui sorgono la pretesa e l'obbligo correlativo.

Abstract

Il presente contributo esamina da una prospettiva filosofica il rapporto fra la trasparenza di testi e l'effettività del diritto alla retribuzione. Dopo aver fornito una caratterizzazione della trasparenza di testi basata sul riferimento ad alcune categorie tradizionali nella letteratura sul linguaggio giuridico (ambiguità, vaghezza e genericità), il testo offre un inquadramento teorico del diritto alla retribuzione, così che il caso in cui esso può dirsi effettivo sia identificato. Alla luce di tutto ciò, viene mostrato il modo in cui l'assenza di trasparenza di testi può incidere sull'effettività di quel diritto.

The present text examines from a philosophical perspective the relationship between the transparency of texts and the effectiveness of the right to remuneration. After providing a characterization of the transparency of texts based on the reference to some traditional categories in the literature on legal language (ambiguity, vagueness, and genericity), the paper offers a theoretical framing for the right to remuneration, so that the case in which that right can be said to be effective is identified. In light of all this, the way in which the absence of transparency of texts can affect the effectiveness of that right is shown.

Keywords

Trasparenza di testi, chiarezza, opacità, diritto alla retribuzione, effettività delle pretese.

Transparency of texts, clarity, opacity, right to remuneration, effectiveness of claims.